

CORTE D'APPELLO DI MILANO

composta dai magistrati:

Dott. Anna Maria Pizzi - Presidente

Dott. Paola Tanara - Consigliere

Dott. Maria Vicidomini - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in Camera di Consiglio all'udienza del 16.06.2021, promossa con ricorso depositato il 6.07.2020 da

R.E., nata a S. (M.) il (...), residente in G. S. (V.), Via I. C. n. 34, difesa e rappresentata agli effetti del presente procedimento dall'Avv. ...ed elettivamente domiciliata presso e nello studio della stessa in Carimate (CO), via...,

- *appellante* -

contro

A.A. residente in A. (V.), via C. n. 46, rappresentato e difeso dall'Avv. ...ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Varese, via ...

- *appellato* -

OGGETTO: appello verso sentenza di separazione giudiziale

CON L'INTERVENTO DEL P.G., dott.ssa S.B. che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. R.E. e A.A. hanno contratto matrimonio a V. il 27.06.2009. Dall'unione è nata G. il (...).

2. Con ricorso presentato al Tribunale di Busto Arsizio il 19.07.2017 R.E. ha chiesto:

- la pronuncia della separazione giudiziale da A.A., con il quale ha contratto matrimonio il 27.06.2009 e dalla cui unione è nata G. il (...), con addebito della stessa al marito per asserita violazione dei doveri di assistenza morale e materiale;

- l'affido condiviso della figlia minore G. ad entrambi i genitori, con sua collocazione preferenziale presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;

- l'assegnazione della casa familiare di ..., di proprietà del marito, alla R. che vi abiterà con la figlia;

- la regolamentazione del diritto di visita paterno;

- l'obbligo dell'A. di contribuire al mantenimento per la figlia mediante il versamento di € 600,00 mensili, oltre la metà delle spese straordinarie,

- al mantenimento della moglie mediante il versamento di almeno € 300,00 mensili. Con vittoria di spese e richieste istruttorie di prova per interrogatorio formale e per testi, di ordine a controparte di esibizione documentale relativa alle spese connesse alla fruizione della casa coniugale e alle dichiarazioni dei redditi.

3. A.A. si è costituito in data 15.12.2017 ed in tale sede non si è opposto alla domanda principale di separazione personale dei coniugi, chiedendo ulteriormente: l'affidamento esclusivo della figlia G. al padre ovvero, in subordine, l'affido condiviso con collocazione presso l'abitazione paterna e diritto di visita della madre in maniera assistita secondo le indicazioni degli assistenti sociali intervenuti; un contributo al mantenimento della figlia G. a carico della madre nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie; l'assegnazione a favore del sig. A. della casa coniugale, sita in A. (V.), via C. n. 46. Con richieste istruttorie di disporre accertamenti di ordine psicologico e sulla capacità genitoriale della signora R..

4. Nel giudizio di primo grado all'udienza di comparizione del 20.12.2017 è stata disposta consulenza tecnica con incarico alla Dott.ssa S.L.Z. di effettuare accertamenti sul profilo psicologico dei genitori, per valutarne la capacità di realizzare il benessere psicologico dei figli di adeguare i loro rapporti al preminente interesse dei figli, sulla condizione psicologica della minore e sul tipo di relazione sussistente con ciascun genitore".

Con ordinanza del 13.09.2018 il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, dato atto delle risultanze della CTU che ha evidenziato nella R. uno "*scompenso psichico di tipo paranoideo reattivo ad una mancata risoluzione della fisiologica simbiosi tra madre e figlia*" potenzialmente pregiudizievole per lo sviluppo della vita psichica di G. in assenza di un lavoro terapeutico psichiatrico integrato, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, disponendo l'affido condiviso della minore ad entrambi, con collocamento prevalente presso il padre; ha regolato del diritto di visita materno a fine settimana alterni e con due

giorni infrasettimanali; ha disposto l'obbligo dell'A. di corrispondere alla R. un contributo per il suo mantenimento di euro 200,00 mensili.

5. Con sentenza n. 1573/2019 del 4.11.2019 il Tribunale Busto Arsizio, all'esito del giudizio di primo grado, ha così statuito:

- a) pronuncia la separazione personale tra i coniugi R.-A. senza alcun addebito;
- b) affida la minore G. al Comune di ..., mantenendone il collocamento presso il padre, con facoltà per la madre di incontrarla secondo le modalità già in atto e con facoltà per l'ente affidatario di rimodulare le stesse in base all' andamento degli interventi in atto;
- c) incarica i servizi sociali di portare avanti gli interventi medesimi (di supporto psicologico per la minore e di supporto alla genitorialità per i coniugi, con prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare) con obbligo di segnalare al Giudice Tutelare ogni fatto rilevante e con invito alla R. a proseguire nel percorso terapeutico psichiatrico;
- d) assegna la casa coniugale all'A.;
- e) pone a carico della R. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia in misura di € 150,00 mensili, oltre il 50% delle spese secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano;
- f) respinge la domanda della R. di un contributo al suo mantenimento;
- g) condanna la R. alla rifusione del 50% delle spese di lite con compensazione del restante 50% fra le parti; pone a carico di entrambe le parti in misura del 50% le spese di CTU.

Il Tribunale ha respinto le richieste di addebito della separazione formulate da entrambi i coniugi, rilevando la genericità della descrizione delle condotte di asserita violazione dei doveri coniugali ed altresì il difetto radicale di prova delle medesime. Con riferimento alla minore ha disposto l'affido e di G. all'Ente in ragione dell'acceso conflitto sussistente fra i genitori, non ridotto a livelli ragionevoli neppure con la presa in carico dei servizi sociali atteso il mancato avvio dalle parti del suggerito percorso di mediazione, e richiamate le risultanze delle relazioni dei servizi sociali di luglio e settembre 2019 sulla minore. In ordine ai rapporti economici, tenuto conto del reperimento da parte della R. di un lavoro part-time, secondo quanto dalla stessa riferito ai servizi sociali, ha posto a suo carico un contributo al mantenimento di G. di euro 150,00 mensili oltre al 50% delle spese come da protocollo, revocando il provvedimento presidenziale che aveva imposto all'A. un contributo al mantenimento della R. stante l'omesso assolvimento da parte di quest'ultima del relativo onere probatorio.

6. Avverso detta sentenza ha proposto appello R.E. che ha sostanzialmente riproposto le medesime richieste del ricorso di primo grado, richiamando in via preliminare le eccezioni proposte all'udienza del 13.09.2018 ed insistendo per la convocazione della CTU dott.ssa ... a chiarimenti sul contenuto della relazione a sua firma, per l'audizione della minore G., stante il contrasto fra le deduzioni della CTU e i rilievi del CTP dott.ssa ... presente all'unico colloquio tenuto con la minore e per l'acquisizione della cassetta audio incontri fra consulenti e G..

Nel merito, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata con l'addebito della separazione all'A., la revoca dell'affido di G. all'Ente con l'affido congiunto della minore ad entrambi genitori ed il collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, con revoca del contributo materno al mantenimento di G. di euro 150,00 oltre al 50% delle spese; ha chiesto altresì la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo accordi dei coniugi e con la supervisione del Centro Tutela Minori di... In ordine ai rapporti economici la R. ha chiesto porsi a carico dell'A. un contributo per il mantenimento della figlia di 600,00 euro mensili oltre al 50% delle spese ed un contributo per il mantenimento della moglie di euro 200,00 mensili salva la facoltà di modifica in melius dell'importo in favore dell'appellante.

Infine la R. ha chiesto il risarcimento dei danni patiti e patienti per l'allontanamento forzato della figlia determinato dalle erronee conclusioni della CTU oltre che per i danni alla sua immagine professionale di educatrice ed altresì per il comportamento diffamatorio dell'A. che pubblica sulla *chat whatsapp* del gruppo di classe della minore continui messaggi in danno della madre. Con vittoria di spese di entrambi i gradi o, subordinate, con compensazione delle spese del giudizio di primo grado. Con richieste istruttorie di prova per interrogatorio, prova testi e deposito di documentazione fotografica e video relativa alla minore e richiesta di CTU sul profilo psicologico dei genitori.

7. A sostegno dell'appello la R. ha evidenziato che la dissoluzione del rapporto coniugale è stata determinata dalla carenza di aiuto e conforto spirituale per lei dal marito, contestando di aver mai allontanato la bambina dal padre come pure di aver avuto una relazione extraconiugale o una convivenza con un altro uomo ed insistendo per l'addebito della separazione all'A.. L'appellante ha altresì dedotto di essersi immediatamente attivata, dopo la sentenza di primo grado, per cooperare con la tutela minori e di avere intrapreso un percorso psicologico con la dott.ssa C. dell'ATS di Seregno, sebbene i test somministrati ai coniugi durante la CTU non abbiano evidenziato alcuna patologia a suo carico, ma un mero disagio quale esito del conflitto da separazione. Rispetto alla CTU della dott.ssa ..., nell'atto di appello vengono denunciate gravi criticità derivanti dal "carattere meramente descrittivo" dell'elaborato in ragione delle quali già il CTP del giudizio di primo grado, dott.ssa ...(doc.4) aveva espresso valutazioni discordi dalle conclusioni del CTU, adesso ribadite dalla dott.ssa B. (doc.5), incaricata il 10 ottobre 2019 dall'Avv.... di verificare se i risultati della CTU fossero ancora condivisibili. Sulla scorta dell'elaborato della dott.ssa B. che ha escluso la presenza nella R. del disturbo della personalità paranoide rilevato in primo grado dal CTU dott.ssa ..., l'appellante ha chiesto la rivalutazione dei provvedimenti in ordine al collocamento della minore, evidenziando l'oppositività paterna al rapporto padre/figlia nella regolazione dei turni di visita ed altresì la mancanza di attenzione dell'A. alle esigenze della figlia. L'appellante ha altresì dedotto di aver inoltrato apposita segnalazione al Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza di Milano a carico del Servizio Tutela Minori di ... (VA) a fronte delle scarse informazioni e comunicazioni sulle decisioni relative alla figlia prese unilateralmente dai servizi senza preavviso alla madre (doc.10).

In ordine ai rapporti economici la R. ha evidenziato di essere stata asservita economicamente al marito in costanza di matrimonio con correlata perdita di professionalità e di essere attualmente disoccupata, chiedendo in ragione di ciò la conferma di un assegno di mantenimento in suo favore

di almeno euro 200,00 mensili e la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia in misura di euro 150,00 mensili oltre al 50% delle spese.

8. Con atto depositato in data 8.04.2021 si è costituito A.A. che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese. Parte appellata ha evidenziato l'omessa corresponsione da parte della R. di qualsivoglia somma per la minore, sia a titolo di mantenimento sia per le spese straordinarie, come pure delle spese legali con un conseguente credito nei confronti della predetta di circa 11.000 euro. Infine l'A. ha dedotto l'inammissibilità della richiesta di risarcimento danni formulata dalla R. per la prima volta in appello.

9. All'udienza del 16.06.2021 la Corte ha preliminarmente evidenziato la mancanza in atti della CTU svolta dalla dott.ssa ... nel giudizio di primo grado; le parti hanno dato atto di aver provveduto alla ricostruzione dei fascicoli di parte di primo grado e di averli depositati al PCT della Corte; la Corte ha quindi invitato i procuratori delle parti a depositare in via telematica la copia della CTU che affermano di aver ricevuto dalla dott.ssa La Corte considerato che la relazione dei servizi sociali in atti riferisce di interventi ancora iniziati o in procinto di iniziare, fra cui la presa in carico terapeutica della minore e gli interventi di ADM presso ciascun genitore, ha rinviato il processo all'udienza del 15.12.2021, disponendo che i servizi sociali incaricati trasmettessero relazione aggiornata sullo stato degli interventi sulla minore, anche con riferimento all'inserimento scolastico, almeno 15 giorni prima dell'udienza indicata. L'avv. ... ha insistito per la richiesta di audizione della minore G. che a novembre compirà 13 anni.

Alla successiva udienza del 15.12.2021 parte appellata ha eccepito l'irritualità del deposito della memoria del 14.12.2021, chiedendo nel merito la conferma della sentenza di primo grado e la condanna di controparte alle spese. Parte appellante ha confermato di non essere stata autorizzata al deposito della memoria in data 14.12.2021, si è quindi riportata ai propri atti insistendo per l'audizione della minore.

10. Ritiene la Corte di dover confermare la sentenza di primo grado.

Preliminarmente si rileva l'inammissibilità della produzione documentale rubricata "istanza di audizione della minore e contestuale osservazione alle relazioni" effettuata da parte appellante il 14.12.2021, eccepita da controparte all'udienza del 15.12.2021, in quanto trattasi di memoria tardiva e comunque non autorizzata, nella quale vengono svolte ampie contestazioni alle relazioni degli operatori sociali pervenute il 3.12.2021. Vanno invece rigettate, in quanto di competenza del Giudice Tutelare le richieste, formulate nella medesima istanza, di autorizzazione all'iscrizione della minore presso un liceo di Varese e di sostituzione dei servizi sociali incaricati da ...a...

Occorre poi respingere le eccezioni formulate in via preliminare nelle conclusioni dell'atto di appello -corrispondenti alle conclusioni formulate in primo grado- in relazione al contenuto della CTU del giudizio di primo grado, con correlate richieste di convocazione della dott.ssa ... a chiarimento, di ascolto della minore e di acquisizione della cassetta audio afferente l'incontro fra le consulenti e la minore. Ed invero, l'Avv...., comparso alle due udienze celebrate davanti a questa Corte, ha insistito

in entrambe le occasioni per l'audizione della minore G. sicché le ulteriori eccezioni preliminari sono da intendersi implicitamente rinunciate. Si rileva comunque, per completezza, che la scansione del procedimento di primo grado evidenzia la tardività delle contestazioni alla CTU formulate dall'Avv.... all'udienza del 13.09.2018 - con le correlate richieste di convocazione del CTU e di acquisizione della cassetta relativa al colloquio della minore- a fronte del termine assegnato alle parti per eventuali osservazioni alla CTU di 15 giorni dalla trasmissione dell'elaborato peritale, avvenuta il 27.06.2018 come attestato dalla dott.ssa ... nella nota depositata il 12.07.2018.

Quanto alla richiesta di audizione della minore, la medesima è essenzialmente correlata alle contestazioni della R. sul contenuto della CTU, come evincibile dalla formulazione dell'atto di appello che sul punto specifico rimanda alle eccezioni formulate all'udienza del 13.09.2018, tardive per quanto in precedenza evidenziato, ed alla pag.9 della CTP a firma della dott.ssa ... laddove si contesta la verbalizzazione fatta dal CTU delle parole della minore in merito al trasferimento a Seregno e al mancato cambio di scuola.

In ragione di ciò la Corte ritiene di non procedere all'audizione della minore sullo specifico punto, tenuto conto del fatto che il decorso di un considerevole lasso temporale dal colloquio svolto con la minore con il CTU e i CTP il 19.03.2018 porta ragionevolmente ad escludere che G. sia in grado di ricordare esattamente il tenore delle espressioni utilizzate all'epoca.

Il dato peraltro non è dirimente ai fini della decisione del presente processo che deve necessariamente tener conto delle sopravvenienze fattuali frattanto verificatesi e considerato altresì che la minore è stata ampiamente ascoltata dagli operatori dei servizi sociali incaricati come attestato dalle relazioni di aggiornamento pervenute il 3.12.2021 sulle quali si dirà meglio in seguito.

Si rileva peraltro che, considerata la complessiva evoluzione del procedimento, una ulteriore audizione della minore avrebbe quale unico effetto di sottoporla, ancora una volta, al conflitto fra i genitori, mettendola nella difficile posizione di dover esprimere preferenze/giudizi su di loro in una fase in cui G., ormai cresciuta, ha invece bisogno di affrancarsi definitivamente dal conflitto che per anni la ha travolta e di concentrarsi su percorsi di autonomizzazione ed affermazione della sua individualità che, opportunamente guidati dai terapeuti e dagli educatori, le consentano di essere autentica nell'espressione della propria emotività.

11. Quanto al motivo d'appello concernente il mancato addebito della separazione al marito, va ricordato che un comportamento prospettato come causa di addebitabilità (tra le molteplici condotte, si considerano nella giurisprudenza della Suprema Corte la relazione di un coniuge con estranei, la violazione degli obblighi di assistenza, atti di violenza fisica, intollerabilità della convivenza, la violazione dell'obbligo di convivenza, il mutamento di fede religiosa da parte di uno dei coniugi, disaffezione, comportamenti dispotici), per essere idoneo a fondare la pronuncia di addebito, non può essere riferito alla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, "essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale": così, per esempio, Cass. civ. sez. 1, 20 agosto 2014, n. 18074, Rv. 632263-01).

Nella specie, l'appellante prospetta come ragione dell'addebito le condotte del marito di "rifiuto di conforto e comprensione, oltrechè di compartecipazione alle scelte di crescita umana avanzata dalla moglie .." che avrebbero relegato la moglie a ruolo di "persona estranea e immeritevole". La genericità delle argomentazioni svolte sul punto, unita alla radicale assenza di prova sul nesso di causalità sussistente tra i comportamenti censurati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass., Sez. 1, n. 14840 del 27/06/2006), secondo i condivisibili rilievi della sentenza di primo grado, porta alla conferma della medesima sullo specifico punto.

12. Parimenti sono da respingere i motivi di appello in punto di affido della minore. Giova al riguardo richiamare le principali risultanze istruttorie sul nucleo familiare.

- La CTU del giudizio di primo grado

In primo luogo viene in rilievo la CTU della dott.ssa ... datata 4.09.2018 che, a seguito di ampia ed approfondita analisi in ordine al profilo psicologico dei genitori e alla loro capacità genitoriale, ha evidenziato quanto segue:

- A.A., privo di psicopatologia, è in grado di occuparsi dei bisogni di accudimento primario di G. e costituisce per lei un riferimento affettivo sebbene necessiti di essere guidato nell'acquisizione delle funzioni genitoriali più complesse attraverso un percorso di sostegno alla genitorialità che lo aiuti a comprendere quali siano le più profonde esigenze di una bambina inglobata dalla figura materna e poco in grado di presentare ai genitori in modo esplicito sia le proprie esigenze;

- R.E. presenta un inquadramento psichico più complesso con un attuale disfunzionamento caratterizzato da sospettosità, interpretatività e persecutorietà che fa propendere per una diagnosi psichiatrica di disturbo di personalità paranoide. L'esistenza della R. è stata caratterizzata dalla problematica neurologica (sindrome di West) che l'ha accompagnata fino ad oltre la maggiore età con crisi di assenza ed obbligo di terapia e dalla separazione dei genitori, avvenuta quando la signora era in piena adolescenza. In seguito, il passaggio della R. da figlia a madre ha costituito il momento eziopatogenetico fondamentale: la Signora ha reagito alle spinte disorganizzative che arrivavano dal ruolo di madre e dall'investimento di cura e custodia di altro che sarebbe dovuto essere terzo da sé, con una formula disfunzionale che la obbligava a vedere G. come parte di sé ed a non riuscire ad essere più nulla se non madre. Da ciò l'utilizzo della propria personalità forte ed impositiva per impedire qualsiasi interferenza nella diade madre-figlia con comportamenti che risultavano, parallelamente alla crescita della figlia, sempre più disfunzionali. Il definitivo scompensamento si è strutturato quando il padre ha iniziato a non comprendere più l'esclusività del rapporto madre/figlia, sollecitando la R. a trovare nuovamente un suo ruolo, anche lavorativo, differente da quello di madre ed a richiedere uno spazio di esclusività con G. con una libera frequentazione tra la minore e la famiglia paterna: l'angoscia di separazione è divenuta per la R. attraverso l'instaurarsi di un meccanismo arcaico di tipo proiettivo, timore "reale" per l'incolumità sua e della figlia con conseguente colpevolizzazione del marito per la sua incapacità di consentirle di essere solo "madre".

Questo carico di tensione endopsichica compressa ha generato la frattura dello psichismo manifestatasi con lo sviluppo di pensieri di chiara marca paranoidea, per cui A.A. da attentatore della vita psichica della moglie divenne pericolo per l'incolumità fisica della stessa e conseguentemente della figlia, ancora entità indistinta.

Conclusivamente lo psichismo di E.R. è inquadrabile in uno "scompenso psichico di tipo paranoideo reattivo ad una mancata risoluzione della fisiologica simbiosi tra madre e figlia" che in assenza di intervento e di un lavoro terapeutico psichiatrico integrato ha avuto ed avrebbe gravi e pregiudizievoli ripercussioni sullo sviluppo della vita psichica di G.;

- la minore G. è riuscita a preservarsi dall'ideazione di riferimento materna, mantenendo intatto il suo esame di realtà e la consapevolezza dei suoi bisogni evolutivi. Il suo atteggiamento appare "iper-maturo, eccessivamente adattato rispetto all'età cronologica ed ispirato forse anche al desiderio di non esacerbare il conflitto e la polarizzazione tra i suoi genitori". Il mantenimento di questo equilibrio comporta una fatica emotiva che secondo i rilievi del CTU non deve essere ulteriormente sostenuta da una bambina le cui fatiche non sono pienamente comprese da alcuno dei genitori.

§Le relazioni del S.C. P.V. su R.E.

- relazione del 26.02.2019 risulta che l'osservazione della paziente è iniziata a gennaio 2019 senza evidenza di segni patologici della sfera psicotica, in particolare elementi psicopatologici paranoidei o alterazioni di corso e forma del pensiero; il livello d'ansia è sufficientemente contenuto, il tono dell'umore lievemente slivellato in senso depressivo in relazione alle difficoltà di reperimento di un'attività lavorativa e ai problemi economici correlati nonché alla separazione dalla figlia per decisione del tribunale. Alla visita successiva è stato prescritto un trattamento con antidepressivi atteso il riscontro di note 'ansia e la persistenza di un tono dell'umore subdepresso. Il 18.02.2019 è stato somministrato il test di Roarcharch che ha evidenziato un buon adattamento psicologico che si manifesta anche sul piano comportamentale;

- relazione del 2.07.2019: al controllo in data 1.03.2019 la signora è apparsa più tranquilla con un livello d'ansia più contenuto ed umore in asse; assenti disturbi della sfera psicotica; in complesso un atteggiamento più fiducioso sulle prospettive future. Alla successiva visita del 6 giugno è stata sospesa la terapia a base di S., pur persistendo ansia reattiva con atteggiamenti difensivi in relazione alle questioni concernenti le procedure giudiziarie in corso.

- Le relazioni dei servizi sociali.

Relazione del 5.07.2019 del Servizio Tutela Minori del distretto di ...: il Sig.A. non è disponibile ad un percorso di mediazione con la R. perché il conflitto è troppo alto e manifesta di non trovare giovamento dagli incontri di sostegno alla genitorialità, sentendosi impotente a fronte delle modalità

relazionali della R. con la figlia che la prima continua a cercare di manipolare, inviandole messaggi in cui le scrive di esprimere tristezza nel passare il tempo col padre. La R. all'incontro del 24.06.2019 riferisce che G. non vuole stare dal padre e riporta vissuti di esclusione dagli appuntamenti presi dai servizi e concordati dal padre, sebbene ai servizi sia stato comunicato dall'A. di avvisare la R. della calendarizzazione degli incontri. Dai colloqui con G. emerge la persistenza delle difficoltà già evidenziate: la minore spiega che la separazione ha reso difficili i rapporti poiché a volte le richieste dei genitori non concordano e lei non sa come gestire la dicotomia. G. appare in difficoltà nel comunicare all'altro le proprie emozioni reali per paura di rovinare la relazione, ha in mente la madre e come quest'ultima possa sentirsi a fronte di situazioni vissute col padre mentre tende a criticare spesso il padre senza una reale motivazione. In definitiva, G. rimane in difficoltà ad essere naturale nel rapporto con i genitori e mostra la tendenza a compiacere i bisogni materni di un rapporto esclusivo e poco coinvolgente col padre.

R.D.S.T.M.D.A. del 3.07.2019 e del 17.09.2019: la Sig.ra R. in più occasioni chiede che i servizi ascoltino G. poiché la bambina spesso le riporta il desiderio di andare a vivere con lei; precisa di lavorare part time (15 ore settimanali) in regola presso una casa di riposo e di essere aiutata economicamente dai genitori; continua ad andare dalla dott.ssa F. del C.D.A. e prosegue un percorso psicologico privato; ha effettuato un solo incontro di mediazione poiché a suo dire il Sig.A. non ha voluto proseguire il percorso. La R. è apparsa affaticata e polemica sull'operato dei servizi non comprendendo i motivi per cui l'ex marito ostacola una sua frequentazione più assidua con la figlia. In occasione della visita domiciliare presso la casa materna, G. è apparsa a suo agio, facendo trasparire un rapporto positivo con la madre, ricco di condivisione di esperienze, affetto e complicità. La Sig.ra R. ha esternato alle operatrici perplessità sul comportamento dell'A. che pubblicherebbe messaggi accusatori contro di lei. Conclusivamente i servizi attendono l'ampia conflittualità delle parti auspicano una regolamentazione precisa dei rapporti fra G. e la madre che eviti ogni discrezionalità.

Relazione del 9.6.2021 del Servizio Tutela Minori del distretto di ...: a dicembre 2019 è stata avviata la presa in carico terapeutica di G., rallentata dalla pandemia sicché il primo incontro con la terapeuta, dott.ssa B., è stato programmato per giugno; anche l'attivazione dell'intervento di educativa domiciliare è stato rallentato dall'emergenza sanitaria ed avviato a gennaio 2021 presso l'abitazione dell'A. e a marzo 2021 presso l'abitazione della R.. Gli educatori riferiscono un rapporto sereno tra G. e il padre, con buona complicità e buona gestione della quotidianità; il padre riconosce paure e difficoltà della figlia di manifestare le sue emozioni e i suoi bisogni e sostiene l'importanza che intraprenda un percorso di sostegno. A casa della madre G. è invece tesa, non racconta con spontaneità quanto accade e la madre la invita ripetutamente a dire che non vuole stare col padre e vuole trasferirsi da lei; la R. concorda con la necessità di un percorso terapeutico per G. quale unica strada per far capire agli operatori che sta male dal padre. Gli incontri con la psicologa del Servizio Tutela Minori, dott.ssa C., hanno evidenziato il persistere delle difficoltà di G. a comunicare all'altro le proprie emozioni, specie negative, per paura di rovinare la relazione; G. persevera nella tendenza a compiacere i bisogni materni di un rapporto esclusivo. Nelle ultime settimane sono occorsi comportamenti della R. poco tutelanti verso la figlia: il 28.04.2021 ha comunicato ai servizi che non

avrebbe consentito a G. di rientrare dal padre perché la ragazza, piangendo, le avrebbe detto di non trovarsi bene con lui; il pomeriggio la R. ha accompagnato G. al Pronto Soccorso di Varese per un attacco di ansia asseritamente correlato al rifiuto di andare dal padre. G. ha invece serenamente comunicato agli assistenti sociali accorsi di voler rientrare dal padre. Nel frangente la R. ha creato imbarazzo per G., rimanendo in sala d'attesa e ribadendo a voce alta che avrebbe fatto modificare il decreto che G. sarebbe stata convocata dal giudice e avrebbe potuto dire di non voler vivere col padre. G. si è quindi seduta di spalle agli assistenti sociali, nascondendo il viso con i capelli e non rispondendo a nessun sollecito. In ragione di tali eventi da aprile 2021 sono stati revocati gli incontri liberi ed attivate visite protette alla presenza dell'educatrice domiciliare.

Relazione del servizio di educativa domiciliare (U.) datata 8.06.2021: durante gli incontri presso l'abitazione del padre l'A. si è mostrato collaborante ed è emersa una buona complicità padre/figlia, oltre a una buona gestione della quotidianità; l'A. esprime consapevolezza del bisogno di G. di trascorrere tempo con la madre, mettendosi a disposizione per favorire telefonate e incontri ma altresì manifestando preoccupazione per le dinamiche attivate dalla signora che tuttora dà istruzioni a G. su parole specifiche da dire al padre, finalizzate ad un rientro a casa con lei. La madre di G. inizialmente si è detta contraria agli incontri in ADM, in seguito invece accettati: all'educatrice la Sig.ra R. descrive il padre di G. come narcisista e responsabile di atti vandalici contro la sua auto, riferendo altresì che G. le chiede di vivere con lei e presenta malessere fisico al pensiero di tornare dal padre. G. nei primi incontri con la madre appare defilata e silenziosa, in seguito pur aprendosi racconta poco di sé e di ciò che fa con il padre, ammettendo di voler evitare eventuali "questioni" con la madre; la minore comunque non riporta all'educatrice il desiderio di tornare a vivere con la mamma. Nel prosieguo, alla riattivazione delle visite protette con la madre, G. dimostra di comprenderne il motivo e non esprime dissenso. La minore non manifesta reazioni emotive, confida all'educatrice di aver compreso che la situazione "è così" e quindi non ha possibilità che venga modificata, si dice rassegnata alla nuova organizzazione familiare ma appare affaticata e disorientata dalle vicende degli ultimi mesi che la costringono ad un costante stato di allerta che si traduce in un appiattimento emotivo "preoccupante".

Relazione del servizio di educativa domiciliare (U. dott.ssa P.) datata 26.11.2021: G. e il padre esprimono complicità in occasione dell'osservazione, mentre permane l'atteggiamento rassegnato della minore con risposte evitanti sull'ambito di desideri, richieste o volontà; la minore esprime disinteresse verso l'altro e considerazioni negative su amore, famiglia. A settembre per la prima volta G. cambia atteggiamento e dice che il padre è falso e la madre ha deciso di allontanarsi perché lui aveva una relazione, riferisce che il padre diventa allegro nei weekend quando vanno dalla sua compagna e dichiara che vorrebbe tornare allo scenario precedente magari vivere con la mamma e vedere il papà a weekend alternati; in seguito G. chiede notizie sul vaccino contro il Covid al quale è favorevole. Negli incontri con la madre G. si limita ascoltare, si dice contenta di partecipare agli incontri, la madre racconta della sua vita e dei suoi amici, appare interessata a cure per i capelli di G.; non ci sono mai manifestazioni fisiche affettuose della madre che è statica sebbene faccia notare alla figlia la sua freddezza e cinismo. G. ha chiesto di non affrontare certe questioni con la madre, tipo cosa fa nei weekend con il padre e la compagna o la questione del vaccino, esprimendo

stanchezza ad usare le creme e i prodotti per viso e capelli pur di evitare reazioni impulsive della madre e discussioni.

Relazione psicosociale del Servizio tutela Minori del Comune di ... (dott.ssa M. e Z.): G. prosegue nel percorso psicologico settimanale e anche il suo rendimento scolastico è buono. Gli incontri con la madre avvengono a cadenza settimanale, il lunedì dalle 15.00 alle 17.00. Il Sig.A. riporta la questione relativa al vaccino contro il Covid, alla cui somministrazione la madre è contraria; inoltre riferisce di telefonate della madre che mettono a disagio G. con domande sulla sfera sanitaria che la minore percepisce come invadenti. L'incontro delle operatrici con la Sig.ra R. è avvenuto alla presenza del suo avvocato; la R. racconta che la colpa di tutta la vicenda in cui si trova è scaturita dall'A. a suo dire incapace di prendersi cura della minore in modo adeguato. Rispetto al problema della somministrazione del vaccino contro il Covid le operatrici hanno evidenziato alla R. - a sua volta vaccinata- che il suo rifiuto affinché G. venga vaccinata, come suggerito dal pediatra, influisce sulla vita sociale della minore che spesso rinuncia alle uscite con i parti per non sottoporsi continuamente al tampone. Conclusivamente gli operatori segnalano che gli incontri fra G. e la madre devono continuare in modalità protetta perché la minore non è in grado di gestire da sola rapporto con madre che esercita un forte condizionamento sulla vita della ragazza e risulta ostacolante alla relazione minore/padre. G. è ancora invischiata nella relazione con la madre aspetto che non le consente di essere autentica nell'esprimere i suoi bisogni e la sua emotività.

Relazione del consultorio per la famiglia di ... (Dott.ssa B.) datata 1.12.2021 G. descrive un buon rapporto con entrambi i genitori, non indica preferenze. Dai test somministrati emerge l'aspetto simbiotico con la madre; G. non riconosce le difficoltà della madre, giustifica i suoi comportamenti, non ritiene grave l'episodio dello svenimento avvenuto a giugno 2019 a casa della madre, scartando l'ipotesi di un attacco di panico. La minore ha un atteggiamento controllante, nasconde la propria parte emotiva, si espone poco; le emozioni negative sono in uno "scatolone in soffitta" disegnato nei colloqui, restando poco accessibili per paura di perdere il controllo. Il rapporto col padre è descritto da G. senza molti gesti affettuosi anche se riconosce che è presente per tutte le necessità. G. non appare preoccupata degli esiti dell'udienza fissata il 15 dicembre; non si è mai esposta sulle condizioni di affidamento, si adegua alle decisioni dei servizi.

13. Ritiene la Corte che il complesso dei dati fin qui richiamati, unito all'ulteriore materiale probatorio già compendiato in atti, sia del tutto idoneo per formulare una valutazione della necessità dell'affidamento della minore all'Ente senza che occorra procedere a consulenze integratrici o altre attività istruttorie.

Si rileva infatti che la CTU effettuata nella fase presidenziale del giudizio di separazione e versata in atti ha effettuato un'ampia e convincente analisi dei dati anamnestici, degli esami clinici, dell'osservazione psicologica e dei colloqui relativi ai componenti del nucleo familiare che si ritiene di condividere, in quanto rispondente al quesito formulato ed immune da vizi logici. In contrario

non può assumere rilievo l'elaborato a firma della dott.ssa B. prodotto dall'appellante in quanto redatto in epoca successiva alla sentenza di primo grado ad opera di un professionista che non ha partecipato alla CTU, in esecuzione di un incarico conferito per iniziativa unilaterale dell'Avv.... il 10.10.2019 al fine, ancora una volta, di contestare il metodo e le conclusioni della CTU dott.ssa ..., sebbene quest'ultima avesse puntualmente risposto alle osservazioni del CTP dott.ssa ..., nominato dalla R. nel giudizio di primo grado e partecipe dei relativi accertamenti.

A ciò si aggiunga che i dati dirimenti ai fini delle decisioni in punto di affido di G. si evincono dalle plurime relazioni dei servizi sociali in precedenza richiamate che riportano inequivocabilmente una situazione di seria preoccupazione per la minore, travolta da anni dal conflitto genitoriale, rispetto al quale ormai presenta segni di affaticamento: tutto ciò rischia di compromettere il sereno sviluppo di G. che preferisce nascondere le proprie emozioni, non sentendosi libera di esprimerle per paura di innescare ulteriori occasioni di liti fra i genitori. Da qui la tendenza della minore a parlare poco di sé, a tenere le emozioni negative nello "scatolone in soffitta", a cercare di compiacere la madre anche a discapito della buona qualità di relazione che G. ha col padre. La principale responsabile di questo profondo disagio di G. è la madre, odierna appellante, come attestato dai plurimi episodi in cui la Sig.ra R. non ha esitato a mettere la figlia in situazioni di profondo imbarazzo, accecata com'è dalla volontà di auto-affermazione come migliore genitore, a discapito anche del benessere della figlia. Emblematico è quanto accaduto il 28.04.2021 quando la R. ha cercato di impedire il rientro di G. a casa del padre, portandola al Pronto Soccorso per un asserito attacco di ansia ed approfittando anche di questa occasione per ribadire l'asserita volontà della minore di non stare più col padre ma con lei: G. invece è riuscita a comunicare agli assistenti sociali di voler tornare dal padre per poi chiudersi nel solito mutismo, nascondendosi il volto coi capelli mentre la madre continuava ad insistere a voce alta che la ragazza avrebbe detto ai giudici di non volere tornare dal padre. Questo ed altri episodi simili, verificatesi lungo tutto l'arco di svolgimento del presente giudizio e della relativa osservazione del nucleo da parte dei soggetti di volta in volta incaricati, valgono ad offrire la migliore conferma delle conclusioni della CTU ... in ordine al funzionamento psichico della Signora R. che costituisce tuttora un rischio per lo sviluppo evolutivo di G., investita dalla madre di continue sollecitazioni a tornare con lei. La minore ha adesso il diritto di affrancarsi una volta per tutte dalla contrapposizione dei genitori che fin qui, con estrema fatica, è riuscita a fronteggiare, mantenendo nonostante tutto una posizione equidistante da entrambi. Agli operatori che hanno proceduto ad ascoltarla G. non ha infatti mai esternato la volontà di mutare l'attuale collocazione, mostrando addirittura di comprendere che il ripristino degli incontri protetti con la madre si è reso ad un certo punto necessario nel suo interesse. Le tante prove di maturità che solo G. ha fin qui dato devono adesso trovare un punto di approdo che consenta alla minore di recuperare una dimensione di vita consona alla sua età, smettendo di essere continuamente trascinata dalla madre nel conflitto di lealtà rispetto ai genitori che, evidentemente, non corrisponde a ciò di cui G. ha bisogno.

Va dunque confermato l'affido della minore all'Ente ed il collocamento di G. presso il padre che, nel contesto dell'acceso conflitto genitoriale con la R., rimane comunque una figura solida di riferimento per G. e si dimostra collaborante con le indicazioni dei servizi sociali a differenza della R. che, ciclicamente, censura ed ostacola il loro operato, al punto di presentarsi agli incontri con il difensore e formalizzare esposti al Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza contro il Servizio Tutela Minori incaricato.

14. L'elevato tasso di conflittualità tuttora persistente fra i genitori di G. e la loro incapacità di trovare soluzioni concordate nel superiore interesse della figlia, riemersi in ordine alla questione del vaccino anti Covid, porta ad attribuire ai Servizi Sociali la facoltà di decidere sulle questioni di maggior rilevanza per la minore in materia educativa e sanitaria con correlata limitazione, sul punto, della responsabilità genitoriale delle parti.

15. Vanno confermati nel resto tutti gli incarichi già conferiti ai Servizi Sociali dalla sentenza impugnata anche in ordine alla regolamentazione del diritto di visita materno, con l'invito a segnalare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio per la minore. Va disposta altresì la trasmissione del presente provvedimento al Giudice Tutelare territorialmente competente.

In difetto di una reale attivazione da parte dei genitori di G. per addivenire al superamento del conflitto genitoriale ed in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla sentenza impugnata, tenuto conto dei rischi che il perdurare dell'attuale assetto di relazione fra le parti comporta per lo sviluppo psico-evolutivo della ragazza, potranno essere adottati a tutela della minore provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale, in primo luogo nei confronti dell'appellante.

In considerazione di quanto emerso dalle relazioni dei Servizi Sociali in atti si sollecitano i genitori della minore ad intraprendere, un percorso di mediazione familiare che li coadiuvi nell'impostazione di un sereno canale di comunicazione reciproca e nell'individuazione di obiettivi educativi condivisi, nonché a proseguire nei percorsi psicologici e psicoterapici individuali, riattivandoli ove in precedenza interrotti, allo scopo di superare le proprie fragilità personali e costruire un clima emotivo più favorevole alla minore.

16. La sentenza impugnata va altresì confermata in ordine alle statuizioni economiche.

Ed invero, la prospettazione dell'appellante a fondamento della richiesta di un contributo al proprio mantenimento, oltre che genericamente dedotta è comunque rimasta priva di supporto probatorio: ciò è a dirsi in primo luogo quanto all'asserito sacrificio della propria professionalità in costanza di matrimonio, essendo emerso dall'istruttoria che invece il Sig. A. sollecitò a più riprese la moglie a riprendere a lavorare, scontrandosi contro la ferma opposizione della donna ormai focalizzata sul rapporto simbiotico con la figlia. Anche l'attuale stato di disoccupazione è rimasto sprovvisto di qualsivoglia allegazione, a fronte di quanto in precedenza dichiarato dalla R. in ordine alla regolare occupazione reperita.

Si rileva comunque che la giovane età dell'appellante, unita all'assenza di patologie che le impediscano di lavorare, valgono ad attestare una piena capacità occupazionale della R. che le consentirà di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.

Discende da quanto fin qui evidenziato anche la conferma del contributo materno al mantenimento di G., di entità peraltro del tutto modesta a fronte delle esigenze sempre crescenti della minore.

17. Va infine rilevata l'inammissibilità della richiesta di risarcimento danni formulata dall'appellante, trattandosi di richiesta formulata per la prima volta nel presente giudizio come peraltro eccepito da controparte.

18. In considerazione dell'esito del presente giudizio che vede l'integrale soccombenza dell'appellante R.E., quest'ultima va condannata a rifondere a controparte le spese di lite che si liquidano, nel difetto di nota spese, in complessivi euro 2.500,00 oltre rimborso spese ed altri oneri di legge.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da R.E. nei confronti di A.A., assorbita ogni altra questione, in parziale riforma della sentenza n.1573/2019 pubblicata il 4.11.2019 dal Tribunale di Busto Arsizio, così provvede:

- 1) dispone che i Servizi Sociali del Comune di ..., ente affidatario della minore A.G., assumano le decisioni sulle questioni di maggior rilevanza per la minore in materia educativa e sanitaria con correlata limitazione, sul punto, della responsabilità genitoriale delle parti;
- 2) incarica i Servizi Sociali del Comune di ... di segnalare tempestivamente al Tribunale per i Minorenni di Milano e alla Procura della Repubblica di Milano eventuali situazioni di pregiudizio per la minore;
- 3) conferma nel resto la sentenza n... /2019 pubblicata il 4.11.2019 dal Tribunale di Busto Arsizio;
- 4) condanna R.E. alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di A.A. che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 oltre rimborso spese ed altri oneri di legge.

Si comunichi:

- alle parti;
- ai Servizi Sociali del Comune di ...;
- al Giudice Tutelare di Busto Arsizio.

Conclusione

Così deciso in Milano il 15 dicembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 2022.